

	CONTRATTO ATTUATIVO	
	RELATIVO ALLA CONVENZIONE IN ACCORDO QUADRO PER I	
	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA LOTTO N. 14:	
	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA	
	VERIFICA EX ART. 26 D.LGS. 50/2016 e S.M.I. RELATIVI ALL’	
	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DI UNA PORZIONE	
	DELL’OSPEDALE DI CEVA (CN), AI SENSI DELLE NTC (D.M.17/01/2018)	
	PREVISTO ALL’INTERNO DEL PNRR (MISSIONE 6, COMPONENTE 2,	
	INVESTIMENTO 1.2, SUB-INVESTIMENTO 1.2.1 VERSO UN OSPEDALE	
	SICURO E SOSTENIBILE) - OP 2022/1 - CUP I81B21007310006 - CIG	
	911357472D - CIG DERIVATO B7657B0C72	
	TRA	
	Azienda Sanitaria Locale CN1 con sede legale in CUNEO (CN) e domiciliata	
	ai fini del presente atto in Cuneo (CN), Via Carlo Boggio n. 12, (CN), CAP	
	12100, C.F. e P. IVA 01128930045, PEC: protocollo@aslcn1.legalmailPA.it	
	in persona del Dott. Giuseppe GUERRA nella sua qualità di Direttore	
	Generale e Legale Rappresentante (nel seguito per brevità anche “ <i>Azienda</i> ” o	
	“ <i>Amministrazione Contraente</i> ”)	
	E	
	PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA’ PCQ S.R.L., sede legale in	
	Ancona, via Varano – SP Cameranense n. 334/A, capitale sociale Euro	
	25.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona al n. 02341540421, P.	
	IVA 02341540421, domiciliata ai fini del presente atto in Ancona, via Varano	
	– SP Cameranense n. 334/A, PEC: pcqsrl@securposta.net , in persona	
	dell’Amministratore Delegato Dott. Nicola TORCIANTI, giusti poteri allo	
		Pagina 1 di 15

stesso conferiti come da atto di nomina del 27/11/2017 (nel seguito per brevità anche “Affidatario” o “Appaltatore”)

PREMESSO CHE

a) S.C.R.- Piemonte S.p.A. e l’Affidatario hanno sottoscritto una Convenzione in Accordo Quadro, (Archivio contratti R.0000507. 21-10-2022), per l’affidamento delle attività di verifica ex art. 26 D.lgs. 50/2016 s.m.i., inerenti agli interventi antisismici delle strutture ospedaliere della Regione Piemonte (gara 16-2022);

b) è stata verificata la capienza economica per l’attivazione del presente Contratto Attuativo nell’ambito della Convenzione in Accordo Quadro di cui al punto precedente;

c) in data 31/03/2025 il Responsabile Unico del Procedimento (Arch. Patrizia Simondi, dirigente in ruolo della SC Servizio Tecnico ASL CN1), per conto dell’Amministrazione Contraente ha inviato una Richiesta d’Ordine all’Affidatario, per il servizio di verifica della progettazione esecutiva per la realizzazione degli interventi di adeguamento e/o miglioramento sul corpo C1 de P.O. di Ceva (CN);

d) il servizio è svolto nell’ambito del PNRR, Missione e Componente: M6 C2, Investimento: 1.2 – Intervento: 1.2.1 Verso un ospedale sicuro e sostenibile, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – AMBITO APPLICATIVO

1. Il presente Contratto attuativo integra e completa l’Accordo Quadro così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del

contraente.

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto l'Accordo Quadro stesso e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel caso in cui essi non siano materialmente allegati.

3. Si rimanda alle definizioni di cui all'art. 2 dell'Accordo Quadro.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con il presente Contratto attuativo l'Amministrazione contraente affida all'**Appaltatore**, come sopra rappresentato, che accetta, senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui all'art. 3. del Contratto, l'Appalto per la verifica della progettazione esecutiva secondo le prescrizioni contenute nel Contratto, nella Richiesta d'Ordine e nei relativi allegati, in conformità alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto.

2. L'Affidatario, pertanto, si impegna ad espletare l'attività di verifica della progettazione e la rispondenza all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, secondo quanto specificato nella richiesta d'offerta, e segnatamente:

- di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dei progetti redatti ai vari livelli ed inerenti all'intervento di adeguamento antisismico di una porzione dell'ospedale di Ceva (CN), ai sensi delle NTC (D.M. 17/01/2018), previsto nell'ambito del PNRR.

Tutte le prestazioni e relativi elaborati e documenti devono rispettare le modalità e le condizioni minime stabilite nel Capitolato Prestazionale e negli atti di gara. Devono altresì, garantire tutti requisiti previsti nelle pertinenti opere finanziate con i fondi del PNRR (DNSH, Tagging clima/digitale, Parità di genere, ecc.), compreso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea nell'iniziativa NextGenerationEU.

ART. 3 – CORRISPETTIVO

1. Il Corrispettivo complessivo dell'Appalto calcolato in base al D.M. 17/06/2016 e s.m.i. è pari a Euro **50.642,48** (al lordo del ribasso offerto pari a 53,67%), oltre all'I.V.A. nella misura di legge.

2. Il Corrispettivo è determinato dal Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto sulla base delle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato prestazionale a base gara.

3. Il Corrispettivo di cui al precedente comma 1 si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto specificato ai successivi commi 5 e 6, il corrispettivo non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.

5. L'effettivo corrispettivo delle prestazioni di Euro 50.642,48, viene rideterminato a consuntivo, sulla base delle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016 e s.m.i, **depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara (53,67%)**; risulta pertanto un importo contrattuale "a corpo" pari a Euro 23.462,66 oltre all'I.V.A. nella misura di legge.

ART. 4 – PAGAMENTI

1. Ferma restando, da parte dell'Amministrazione contraente la verifica del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il Corrispettivo sarà

corrisposto con le seguenti modalità:

- anticipazione nella misura 20% (venti per cento), da corrispondere, su richiesta scritta da parte dell'aggiudicatario e previa consegna di idonea garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

- 90% dell'importo contrattuale, al netto dell'anticipazione erogata, relativo alla prestazione al momento della consegna di tutti i documenti di verifica inerenti la specifica fase di progettazione;

• saldo dell'importo complessivo alla formale approvazione da parte dell'Azienda della relativa fase progettuale a seguito delle attività di verifica svolte ai sensi dell'art. 26 del Codice oggetto del servizio medesimo;

2. L'Affidatario, svolte le attività, preparerà per il RUP e, se nominato, per il DEC, un resoconto dei servizi svolti, il RUP - ove nulla osti - provvederà ad approvare la relazione e ad emettere il relativo certificato di pagamento del corrispettivo determinato nel relativo contratto. Dopo aver effettuato le verifiche di cui al comma 4 che segue. Detto certificato è inviato all'Affidatario per l'emissione della fattura.

3. I pagamenti per l'esecuzione dei Servizi a favore dell'Affidatario e (in caso di pagamento diretto ex art-105 comma 13 del Codice) dei subcontraenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture. L'ammontare della fattura dell'Affidatario dovrà riportare l'importo del certificato di pagamento.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art 30 commi 5 e 6 del Codice, l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all'acquisizione, da parte della Amministrazione Contraente, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell'Affidatario e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Affidatario e subcontraenti e inviata al seguente indirizzo mail: protocollo@aslc1.legalmailPA.it

a) Fuori dai casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.

b) A tal riguardo, è fatto obbligo all'Affidatario di trasmettere, entro 20

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

c) Qualora l'Amministrazione Contraente, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda direttamente il pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all'Affidatario, l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione, da parte dell'Affidatario, delle fatture dei subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione Contraente.

5. Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Affidatario o di subcontraenti da cui derivi l'intervento sostitutivo dell'Amministrazione Contraente, a norma di quanto disciplinato dall'art. 30 comma 5 del Codice, la stessa tratterrà dal certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Affidatario o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione Contraente applicherà quanto previsto all'art. 30 comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l'importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

6. Alla comunicazione dell'ultimazione del Servizio da parte dell'Affidatario, il Responsabile Unico del Procedimento procede alla redazione, sulla base di

quanto esposto nella relazione consegnata dall’Affidatario, del **Certificato di Ultimazione del Servizio**. I Reclami dell’Affidatario sul Conto finale e la relazione del RUP sul conto finale sono regolamentati come di seguito riportato. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle già formulate durante lo svolgimento delle attività, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 206 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

7. Le fatture dovranno essere inviate allo SDI (Sistema di Interscambio del MEF) e riportare i riferimenti del BSE, ed essere intestate a ASLCN1 – sede legale Cuneo Via Carlo Boggio 12 in quanto soggetta agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. Il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è VVECFU. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG).

8. L’Affidatario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si

assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto sono presenti nell'Accordo Quadro. La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

9. L'Affidatario si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii

10. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 11 dell'Accordo Quadro.

11. L'Affidatario si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all'Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da ogni e qualsivoglia conseguenza

pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta applicazione (a) dell'art. 1676 c.c., (b) dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, che non si ritiene applicabile all'Ente, (c) del D.lgs. 81/2008 (d) dal Regolamento, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell'Appaltatore, avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con l'Amministrazione Contraente.

ART. 5 – GRUPPO DI LAVORO

1. Ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Prestazionale all'art. 8.9, l'Affidatario ha indicato per l'esecuzione del presente atto e per la verifica delle singole fasi di progetto, la composizione minima del Gruppo di verifica come di seguito indicato:

🚧 Coordinatore del Gruppo di Lavoro di verifica ed Esperto di Edilizia
Arch. Mariagrazia Felicella, nata a Napoli (NA) il 16/06/1984 - Laurea in Architettura, Progettazione Architettonica – Iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli - SEZ. A - al n. 11248 dal 15/11/2010 (dipendente di PCQ);

🚧 Esperto in Opere Strutturali
Ing. Leonardo Cipriani, nato a Montegranaro (FM) il 18/05/1986 – Laurea in Ingegneria Civile - Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia Di Fermo – SEZ. A – al n. 801 dal 28/02/2023 (collaboratore di PCQ);

🚧 Esperto in Impianti Meccanici ed Elettrici
Ing. Andrea Dommen, nato a Roma (RM) il 20/03/1989 – Laurea in Ingegneria Edile – Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo - Sez. A - al n. 706 dal 19/09/2018 (collaboratore di PCQ).

2. L’Affidatario si impegna a non modificare il Gruppo di Verifica e a non sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e, comunque, a seguito di una procedura concordata con l’Amministrazione Contraente e formalizzata per iscritto.

ART. 6 – ELABORATI E PRESTAZIONI RICHIESTE

1. documenti, verbali, rapporti e schede di verifica degli elaborati progettuali aventi contenuti e forma previsti dal Codice e dal Regolamento per ciascuna fase di progetto, nonché dalle indicazioni del PNRR applicabili nell’ambito della M6 C2 I1.2.1 Ospedale sicuro e sostenibile. Uno stralcio degli elaborati minimi richiesti all’Affidatario per l’espletamento dell’incarico è fornito all’art. 2 punto A dell’“APPENDICE AL CONTRATTO”;

2. Al Contraente viene richiesto, a titolo indicativo e non esclusivo, la partecipazione a tutti gli incontri, conferenze di servizi, etc., necessari per l’ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni ed in particolare la presenza a tutte le fasi del contraddittorio per l’attività di verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 commi 3, 4 e 6 del Codice.

ART. 7 – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI SERVIZI - PENALI

1. La durata del presente Contratto Attuativo, fatti salvi imprevisti, è fissata, nel rispetto dei termini di cui all’art. 4 del Capitolato Prestazionale. In particolare le prestazioni di verifica oggetto del presente atto sono soggette alle prescrizioni stabilite nel relativo paragrafo 4.3 del capitolato prestazionale secondo il quale le attività di verifica dei progetti è svolta in progress durante le fasi di redazione dei medesimi in base all’avanzamento progettuale.

Con l’avvio delle prestazioni di verifica della progettazione, decorrenti dalla

data di cui all'ordine di servizio del RUP o dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, l'Azienda provvede alla consegna degli elaborati di progetto in n. 1 copia in formato digitale. Le prestazioni ed attività di verifica di ciascun livello di progettazione dovranno essere completate entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei relativi elaborati di progetto, mediante la formale consegna ai progettisti e per conoscenza all'Azienda del relativo rapporto di verifica nel quale sono evidenziate le eventuali non conformità riscontrate. A seguito della trasmissione della eventuale revisione del progetto nelle tempistiche ammesse da parte del progettista al verificatore Affidatario e per conoscenza alla Azienda, il verificatore medesimo entro il termine di 5 giorni naturali e consecutivi provvede a trasmettere alla Azienda il rapporto di verifica intermedio e finale comprensivo degli elaborati progettuali verificati.

Sono fatte salve le maggiori tempistiche che dovessero rendersi necessarie per eventuali richieste di integrazione o modifica avanzate dai Soggetti a vario titolo coinvolti, i riscontri alle quali dovranno pervenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla trasmissione/condivisione della richiesta di integrazioni/modifiche.

2. Il mancato rispetto dei termini di ciascuna fase, dovuto a causa imputabile all'Affidatario, comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo di cui all'art. 3 del presente contratto, per ogni ulteriore giorno di ritardo maturato dopo la scadenza di un periodo di tolleranza, o "franchigia", di cinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine di adempimento cui al medesimo. L'importo delle penali eventualmente maturate sarà trattenuto all'atto dell'autorizzazione, da parte

del RUP, al pagamento della fattura. L'importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% del corrispettivo di cui all'articolo 3 del presente contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la risarcibilità del maggior danno.

3. In nessun caso, l'Affidatario potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all'eventuale slittamento del termine di inizio del servizio, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione del servizio stesso.

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Affidatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella Richiesta d'Ordine, nel presente Contratto e nel Capitolato Prestazionale; in tal caso l'Azienda applica le penali sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore.

6. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto attuativo quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.

ART. 8 - CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione, vigileranno che l'esecuzione del Servizio avvenga in conformità alle

condizioni contrattuali.

2. I Servizi saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione in Accordo Quadro.

ART. 9 – PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DELL'INCARICO

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione Contraente che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

ART. 10 – IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi della Committente, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

3. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e

dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di risolvere il Contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire alla Committente medesima tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Cuneo, li

L'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

ASL CN1 – Dott. Giuseppe Guerra

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

L'AFFIDATARIO

P.C.Q. S.r.l. - Dott. Nicola TORCIANTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.